

**63. Sentenza del 17 maggio 1905 nella causa
Benzonelli.**

Qualità per ricorrere a nome di un terzo : prova. — **Notificazione** di un precetto esecutivo. Art. 66 LEF. Domicilio noto ?

Ad istanza di Blotti, Dazio e C^r, e di Cavagna Giuseppe, l'Ufficio di Blenio notificava il 31 gennaio 1905, in via di pubblicazione nel foglio ufficiale, due precetti esecutivi al ricorrente Benzonelli. La notificazione era accompagnata dalla menzione che il debitore era assente a Parigi.

Il 17 febbraio 1905 l'avvocato A. Pedrazzini, qualificandosi procuratore del Benzonelli, ricorreva all'Autorità di vigilanza concludendo all'annullazione della notificazione pel motivo che risultava dalla notificazione stessa, che l'Ufficio ed il creditore sapevano che il debitore era domiciliato a Parigi, e che, ciò dato, la notificazione avrebbe dovuto avvenire per l'intermezzo delle Autorità di residenza, o per posta, non in via di pubblicazione. Nella loro risposta i creditori contestavano all'avvocato Pedrazzini la sua qualità di procuratore, e subordinatamente concludevano al rigetto del ricorso allegando che l'aver saputo che il debitore dimorava a Parigi non era sufficiente per permettere all'Ufficio di trasmettergli i precetti esecutivi nell'una o nell'altra delle forme previste dall'articolo 66, alinea 3.

Le istanze cantonali avendo ammesso questo modo di vedere, l'avvocato Pedrazzini ricorre in riforma al Tribunale federale, invocando gli argomenti già esposti nelle sedi precedenti.

Dal canto loro i creditori contestano di nuovo all'avvocato Pedrazzini la veste di procuratore e concludono subordinatamente al mantenimento, anche nel merito, della decisione querelata.

In diritto :

1. — A chi inoltra ricorso a nome di un terzo, incombe l'obbligo di provare la sua qualità di rappresentante, o pro-

curatore. Nel fattispecie questa qualità è stata contestata all'avvocato Pedrazzini già davanti l'autorità cantonale inferiore, senza che da parte sua sia stata prodotta o offerta prova atta a stabilirla. L'eccezione di carenza di mandato opposta dai creditori è quindi da ritenersi fondata.

2. — Il ricorso dovrebbe del resto respingersi anche in merito.

Secondo l'ultimo alinea dell'art. 66, la notificazione di un precetto esecutivo può farsi in via di pubblicazione, quando il domicilio del debitore non è conosciuto. Nel caso concreto è ammesso e provato che al momento della notificazione l'Ufficio ed i creditori sapevano che il debitore era a Parigi. Invece non è dimostrato né verosimile che avessero o potessero procurarsi delle informazioni più precise relativamente al suo indirizzo. Dal fatto che il ricorrente non ha indicato nel corso della causa nè la strada, nè il numero della casa dove abita il suo rappresentato, è piuttosto da desumere che ignora egli stesso il di lui indirizzo e che l'Ufficio ed i creditori non avrebbero potuto procurarsi delle informazioni in proposito.

Rimane ad esaminare se la conoscenza della dimora del debitore a Parigi poteva ritenersi sufficiente per far apparire come noto il suo domicilio.

Perchè il domicilio del debitore possa ritenersi come noto, a termine di legge, occorre che il creditore e l'Ufficio ne abbiano una conoscenza abbastanza esatta, per permettere loro di notificarli personalmente gli atti esecutivi, per posta, od a mezzo delle Autorità locali. Gli elementi necessari a questo stato di cose non si possono naturalmente precisare in modo uniforme. Se il debitore abita in un villaggio o in una piccola città, basterà conoscere il luogo dove egli risiede per far considerare il suo domicilio come conosciuto. Ma se dimora in una grande metropoli di più milioni di abitanti, come nel caso concreto, la conoscenza della città, dove abita, non può naturalmente bastare per fargli trasmettere per posta, od a mezzo delle Autorità di quel luogo, gli atti inerenti all'esecuzione, a meno che non ricorra un insieme di

circostanze fortuite o che si iniziino delle lunghe ricerche, che avrebbero per risultato di ritardare considerabilmente la notificazione. — Le Autorità cantonali hanno quindi ammesso a ragione che il domicilio del debitore non poteva considerarsi come noto.

Per questi motivi,

Il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso è respinto.

64. Entschied vom 17. Mai 1905 in Sachen Großnielau und Willen.

Pfändung von Liegenschaften. Rechtslage in dem Falle, dass (kurz) vor der Pfändung ein Kaufvertrag über die Liegenschaft abgeschlossen worden ist: Wirkung auf die Pfändung. — Rechtliche Bedeutung der Vormerkung der Pfändung, Art. 101 SchKG; sie ist kein konstitutives Element der Pfändung, und die Pfändung ist auch Dritten (i. c. den Käufern der Liegenschaft) gegenüber ohne die Vormerkung verbindlich. Eidgen. u. kant. Recht; Kompetenz der Aufsichtsbehörden und der Gerichte. — Verzicht auf die Pfändung? Bedeutung eines Verzichtes des Pfändungsgläubigers. Untergang infolge Erklärung oder konkudenter Handlung des Betreibungsamtes?

I. In verschiedenen Betreibungen, die gegen Friedrich Pieren beim Betreibungsamt Frutigen angehoben worden waren, bildete sich die Pfändungsgruppe Nr. 327. Derselben gehörte (neben andern Gläubigern) mit zwei Betreibungen, Nr. 244 und 245, die Spar- und Leihkasse Frutigen an, an deren Stelle in der Folge als zahlende Bürgen Johann Trachsel und Johann Marmet in die Betreibung Nr. 244, Peter Wandfluh und Peter Zurbrügg in die Betreibung Nr. 245 eintraten. Am 20. April 1904, und zwar laut vorinstanzlicher Feststellung Mittags um 1 Uhr, nahm das Betreibungsamt, nach einer vorausgegangenen Pfändung von Mobiliar, eine Ergänzungspfändung vor, die sich, neben zwei weiteren Mobilien, auf vier Immobilien (Heimwesen) erstreckte.

Den Gläubigern wurden nachher, am 22./27. April, Abschriften der Urkunde über diese Pfändung zugestellt. Am 21. April übermittelte das Amt gemäß Art. 101 SchKG die Pfändungsurkunde der Amtsschreiberei Frutigen zur Kontrollierung der Liegenschaftspfändung. Der Amtsschreiber sandte indessen gleichen Tages die Pfändungsurkunde zurück mit der Erklärung, daß die fraglichen Liegenschaften veräußert und der bezügliche Vertrag am 20. April gefertigt worden sei und daß also eine Kontrollierung der Pfändung nicht mehr vorgenommen werden könne. Zu einer solchen scheint es seither auch nicht gekommen zu sein. Die erwähnte Veräußerung hat durch den betriebenen Schuldner zu Gunsten der heutigen Rekurrenten Christian Großnielau und Christian Willen stattgefunden und zwar, wie die Vorinstanz feststellt, gestützt auf einen am 15. April 1904 abgeschlossenen Kaufvertrag, der in einer am 20. April Abends abgehaltenen Extrafistung des Einwohnergemeinderates Reichenbach zur Fertigung gelangte (— welch letztere nach kantonalem Civilrecht den Eigentumsübergang bewirkt —).

II. Am 28. Januar 1905 stellten die betreibenden Gläubiger Trachsel, Marmet, Wandfluh und Zurbrügg das Begehren um Bewertung der gepfändeten Liegenschaften, wovon das Betreibungsamt den Rekurrenten Großnielau und Willen am 30. Januar 1905 Kenntnis gab, indem es erklärte, daß die Steigerung am 9. Februar „eingerückt“ werde.

Daraufhin reichten Großnielau und Willen Beschwerde ein mit den Anträgen: 1. Es seien die vom Betreibungsamt auf das Bewertungsbegehren getroffenen Verfügungen und Vorleihen aufzuheben und der Beamte anzzuweisen, dem Bewertungsbegehren keine Folge zu geben. 2. Es sei die Pfändung der fraglichen Liegenschaften als nicht zu Recht bestehend, eventuell als für die Beschwerdeführer unverbindlich zu erklären.

Zur Begründung wurde angebracht: Die Beschwerdeführer hätten die gepfändeten Liegenschaften bereits durch den Kaufvertrag vom 15. April 1904 von Pieren erworben. Damit habe sich dieser der rechtlichen Verfügung über die Vertragsobjekte beigegeben und sei auch tatsächlich nicht mehr in der Lage gewesen, eine derartige Verfügung zu treffen. Infolgedessen habe am